



- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 10 del 30 Aprile 1991
- VISTA** la L.R. 10 del 15 Maggio 2000
- VISTO** l'art. 12 del Decreto Legislativo n. 220 del 2 Agosto 2002;
- VISTO** l'art. 8 del d.lgs del 17 Gennaio 2003 n. 6;
- VISTO** l'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 Gennaio 2007;
- VISTO** il D.P.Reg. n.2812 del 19 Giugno 2020 con il quale al dott. Carmelo FRITTITTA, Dirigente dell'Amministrazione Regionale, a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 272 del 14 Giugno 2020, è stato conferito, ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale 3 dicembre 2003 n.20, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive per la durata di tre anni;
- VISTO** il D.A. n.12/GAB del 22/07/2020 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del Dott. Carmelo FRITTITTA, Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive, stipulato in data 20/07/2020 e il successivo D.A. n.14/GAB del 09/09/2020 con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro del Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive stipulato in data 01/09/2020;
- VISTO** il DDG n.3219/A.I del 29/10/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 10.S - Vigilanza e Servizio Ispettivo alla Dott.ssa Maria Brisciana;
- VISTO** l'art. 2545/septiesdecies del c.c. ai sensi del quale l'Autorità di Vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana e da iscriversi sul Registro delle Imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o che non sono nelle condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o non hanno compiuto atti di gestione;
- VISTO** l'art. 1 del Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del 17 gennaio 2007 che stabilisce in € 25.000,00 il valore del totale dell'attivo patrimoniale riportato nell'ultimo bilancio depositato presso la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, a condizioni che sia composto solo da poste di natura mobiliare, al di sotto del quale non si procede alla nomina del commissario liquidatore;
- VISTO** il verbale di revisione redatto dall'Associazione di rappresentanza CONFCOOPERATIVE in data 14/01/2020 e assunto al prot. n.9200 del 18/02/2020, con la quale si propone lo scioglimento per atto dell'Autorità senza nomina di Liquidatore della Cooperativa Sociale "ROSA CROCE" con sede in Palermo (PA) ai sensi dell'art. 2545/septiesdecies del c.c.;
- CONSIDERATO** che dall'esame della documentazione si rileva la sussistenza dei presupposti giuridici per l'adozione del provvedimento di "Scioglimento per atto dell'Autorità" della Cooperativa Sociale "ROSA CROCE" con sede in Palermo (PA), giusto art. 2545/septiesdecies c.c. senza nomina di Liquidatore;
- VISTA** la nota prot. n.42077 del 07/10/2020 con la quale è stata data comunicazione agli interessati del sodalizio dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge Regionale n.7 del 21 Maggio 2019 avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
- VISTO** il pro-memoria prot. n.2300 del 20/01/2021 del Servizio 10.S – Vigilanza e Servizio Ispettivo, inoltrato alla Segreteria della Commissione Regionale Cooperazione per l'acquisizione del prescritto parere con prot. n.2302 del 20/01/2021 dal quale si evince che ricorrono i presupposti per dar luogo allo scioglimento senza nomina di Liquidatore ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del c.c.;
- CONSIDERATO** che nella seduta del 15/06/2021 la Commissione Regionale Cooperazione ha concordato con la proposta dell'Ufficio ed ha espresso parere favorevole allo scioglimento per atto dell'Autorità senza nomina di Liquidatore ai sensi dell'art. 2545/septiesdecies del c.c. della Cooperativa Sociale "ROSA CROCE" con sede in Palermo (PA);
- RITENUTO** che per le motivazioni sopra indicate occorre procedere allo scioglimento senza nomina di Liquidatore ai sensi dell'art. 2545/septiesdecies del c.c. della Cooperativa Sociale "ROSA CROCE" con sede in Palermo (PA)

## DECRETA

- ART. 1** La società Cooperativa Sociale “**ROSA CROCE**” con sede in **Palermo (PA)** costituita il **21/03/2016** **Codice Fiscale 06504470821** è **sciolta** ai sensi dell'**art. 2545/septiesdecies** del **codice civile senza nomina del Commissario Liquidatore**;
- ART.2** E' fatto obbligo al Legale Rappresentante della società Cooperativa Sociale “ROSA CROCE” con sede in Palermo (PA) di depositare, entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto i libri sociali, amministrativi e contabili al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, cui dovrà essere inoltrata istanza per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
- ART. 3** Avverso il provvedimento si potrà fare ricorso giurisdizionale da proporre innanzi al T.A.R. Sicilia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione da proporre entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta notificazione.

*Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L. R. n.9 del 07/05/2015, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana.*

**Palermo, 31 Agosto 2021**

**Il Dirigente Generale**  
Carmelo Frittitta  
**f.to**